

Data ed ora messaggio: 13/09/2022 10:16:17

Oggetto: Pensionamenti personale scolastico 1° settembre 2023: le domande entro il 21 ottobre

Da: "FLC CGIL COMO" <como@flegil.it>

A: comm15400t@istruzione.it, cois009006@davinciripamonti.edu.it, coic816005@istruzione.it, coic82700g@istruzione.it, coic803003@istruzione.it, coic80600e@istruzione.it, coic83000b@istruzione.it, coic823008@istruzione.it, coic838002@istruzione.it, coic83900t@istruzione.it, coic811002@istruzione.it, coic84700r@istruzione.it, coic844009@istruzione.it, coic81200t@istruzione.it, coic845005@istruzione.it, coic852008@istruzione.it, coic809002@istruzione.it, coic808006@istruzione.it, coic84800l@istruzione.it, coic81300n@istruzione.it, coic84300d@istruzione.it, coic84200n@istruzione.it, coic82000r@istruzione.it, coic85600g@istruzione.it, coic832003@istruzione.it, coic82200c@istruzione.it, coic846001@istruzione.it, coic83600a@istruzione.it, coic81900l@istruzione.it, coic824004@istruzione.it, coic824004@pec.istruzione.it, coic83500e@istruzione.it, coic83500e@pec.istruzione.it, coic84100t@istruzione.it, coic85500q@istruzione.it, coic85100c@istruzione.it, coic85100c@pec.istruzione.it, coic853004@istruzione.it, COIC85000L@istruzione.it, coic840002@istruzione.it, coic83400p@istruzione.it, coic80700a@istruzione.it, coic80400v@istruzione.it, coic815009@istruzione.it, coic802007@istruzione.it, segreteria@icsrovellasca.edu.it, coic80100b@istruzione.it, coic817001@istruzione.it, coic84900c@istruzione.it, coic82100l@istruzione.it, coic83300v@istruzione.it, coic82600q@istruzione.it, coic837006@istruzione.it, coic837006@pec.istruzione.it, coic85400x@istruzione.it, cois009006@istruzione.it, cosd02000r@istruzione.it, cois004003@istruzione.it, cois00200b@istruzione.it, cois003007@istruzione.it, corc010008@istruzione.it, cois00100g@istruzione.it, cois00700e@istruzione.it, cotd01000g@istruzione.it, cotf01000t@istruzione.it, copc020007@istruzione.it, copm030002@istruzione.it, segreteria@liceoporta.edu.it, cops04000g@istruzione.it, cops02000a@istruzione.it, liceogiovio@liceogiovio.edu.it, cois011006@istruzione.it, copm02000b@istruzione.it, rosaria.maietta@cgil.lombardia.it, usp.co@istruzione.it, rosa.siporso.co@istruzione.it, saveria.sollazzo.co@istruzione.it, simona.caso.co@istruzione.it

---

Buongiorno, si richiede affissione in bacheca sindacale, al fine di informare correttamente tutti i possibili interessati. Cordiali saluti

Rosaria Maietta

Con la pubblicazione del Decreto e della Circolare Ministeriale vengono stabilite tempistiche e modalità di presentazione delle istanze di cessazione. La FLC CGIL, critica rispetto alle scadenze troppo ravvicinate, ne chiederà la proroga.

È stata pubblicata dal Ministero dell'Istruzione la [nota 31924 dell'8 settembre 2022](#), concernente le dimissioni volontarie dal servizio del personale della scuola dal 1° settembre 2023, in attuazione del [Decreto ministeriale 238 dell'8 settembre 2022](#). È allegata alla circolare la tabella con l'indicazione dei requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema "misto di calcolo".

## LE SCADENZE

La scadenza per la presentazione delle domande, comprese le istanze di permanenza in servizio ai fini del raggiungimento del minimo contributivo, è fissata al 21 ottobre 2022 per tutto il personale scolastico, a eccezione dei dirigenti scolastici per i quali il termine sarà, come lo scorso anno, il 28 febbraio.

Le stesse tempistiche sono previste per l'eventuale revoca dell'istanza precedentemente inoltrata.

È utile segnalare che il personale in possesso dei requisiti per la pensione anticipata che non abbia ancora compiuto il 65° anno di età può chiedere, sempre entro il 21 ottobre, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

La circolare non dà indicazioni rispetto all'apertura delle funzioni Polis – Istanze on line, sebbene durante l'informativa sindacale il Ministero dell'Istruzione abbia ipotizzato l'attivazione dal 19 settembre.

## **Ape sociale**

La domanda di cessazione dal servizio per gli aventi diritto all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci può essere presentata, in formato analogico o digitale, entro il 31 agosto 2023.

## **COME SI PRESENTANO LE DOMANDE**

**DOMANDA DI DIMISSIONI:** salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le [istanze online](#). Sul nostro sito è disponibile una [scheda](#) che illustra le procedure da seguire per la registrazione.

La richiesta di dimissioni per pensione anticipata anche quest'anno potrà essere formulata avvalendosi di tre istanze Polis che saranno attive contemporaneamente.

La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione "ordinarie" (anzianità contributiva, opzione donna, dimissioni senza diritto a pensione, personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti); la seconda e la terza conterranno le istanze relative rispettivamente alle cosiddette *quota 100* e *quota 102*.

Qualora fossero presentate sia l'istanza "ordinaria" che quella 100 o 102, queste ultime due verranno considerate in subordine alla prima.

Gli interessati al mantenimento in servizio a tempo parziale, sono tenuti ad esprimere l'opzione per la cessazione ovvero per la permanenza a tempo pieno, qualora venissero accertate circostanze ostative all'accoglimento della domanda di part time.

Il personale in servizio all'estero presenta l'istanza all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

**DOMANDA DI PENSIONE:** deve essere inviata direttamente all'INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1. presentazione della domanda online accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3. presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

**DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO:** si presenta all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale

Il trattenimento in servizio può essere accordato al personale che compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2023 non abbia maturato a quella data l'anzianità contributiva di 20 anni, ma solo quando tale requisito risulti raggiungibile entro i 71 anni.

Il personale impegnato in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato dal dirigente scolastico al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri.

## **COME SI VA IN PENSIONE**

Nella tabella allegata alla circolare vengono riepilogati i requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema "misto" di calcolo, ignorando completamente chi dovesse trovarsi nel sistema contributivo puro

### **Pensione di vecchiaia**

*per uomini e donne con almeno **20 anni di contributi** (art.24, commi 6 e 7 della L. 214/2011)*  
67 anni al 31 agosto del 2023 d'ufficio  
67 anni al 31 dicembre del 2023 a domanda.

*per lavoratori e lavoratrici addetti a **mansioni gravose**, per i quali si prevede l'esclusione dall'adeguamento all'aspettativa di vita (art. 1 commi da 147 a 153 legge 205/17)*  
66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2023 a domanda, purchè in possesso di un'anzianità minima

contributiva di 30 anni al 31 agosto 2023

Per tale fattispecie non si applicano le disposizioni del cumulo di cui alla L. 228/2012.

**Pensione anticipata** (art. 15 D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019)

*per le donne:* 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva minima entro il 31 dicembre 2023;

*per gli uomini:* 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva minima entro il 31 dicembre 2023.

**Opzione donna** (art. 1 comma 9 della L. n. 243/2004, come declinata nella legge 26 del 2019 e 234/2021 art. 1 c.94)

*anzianità contributiva minima 35 anni*

*età anagrafica 58 anni*

L'assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo.

Nella legge di bilancio per il 2023 potrebbero essere rivisti i requisiti di questa opportunità pensionistica, per cui il Ministero dell'Istruzione dovrà fornire adeguata informazione.

I requisiti anagrafici e contributivi devono essere maturati al 31/12/2021, salvo nuove disposizioni nella prossima legge di bilancio.

**Quote 100 e 102** (L.26/2019 come modificata dall'art.1 c.87 della L.234/2021)

a. requisiti maturati al 31 dicembre 2021

*anzianità contributiva minima 38 anni*

*età anagrafica 62 anni.*

b. requisiti maturati al 31 dicembre 2022

*anzianità contributiva minima 38 anni*

*età anagrafica 64 anni.*

**Cumulo e totalizzazione**

Tra le pratiche più complesse da lavorare sono quelle che richiedono il pensionamento tramite gli istituti del cumulo e della totalizzazione dei servizi in casse pensionistiche diverse.

Anche quest'anno abbiamo chiesto che tali modalità di accesso alla pensione fossero contemplate nelle istanze online, ma ancora non sappiamo se la richiesta sia stata accolta da parte dell'Amministrazione e dell'INPS.

In caso contrario si suggerisce agli interessati di accompagnare le dimissioni tramite istanze online con un modello cartaceo.

**Ape sociale.** La sperimentazione "APE sociale", riconfermata per tutto il 2022, include tra i beneficiari in qualità di **lavoratori che svolgono attività "gravose"** gli insegnanti della scuola dell'infanzia e **primaria** in possesso di **un'età anagrafica di almeno 63 anni** e di almeno **36 anni di contributi**, in servizio per almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero per 6 anni negli ultimi 7.

L'istituto interessa inoltre i **lavoratori che assistono** da almeno **6 mesi il coniuge o parente convivente con certificazione di Legge 104**, art. 3 comma 3, gli **invalidi civili** con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al **74%**, **disoccupati che abbiano concluso la Naspi**.

**Per le suddette tipologie è richiesta un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.**

Per le lavoratrici madri l'anzianità contributiva minima è ridotta di 12 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 2 anni.

I requisiti anagrafici e contributivi devono essere maturati al 31/12/2022, salvo nuove disposizioni nella prossima legge di bilancio.

**N.B.**

L'Amministrazione ha l'obbligo di collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del

limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni entro il 31 agosto 2023.

### **Sistema contributivo puro**

*Riteniamo che la scheda debba essere integrata con le indicazioni per chi si trova nel sistema contributivo puro, ovvero per chi vanta la prima contribuzione accreditata dal 1° Gennaio 1996.*

*Pensione di vecchiaia:*

*Requisiti minimi al 31 dicembre 2023*

*67 anni di età anagrafica e 20 anni di anzianità contributiva se l'importo della pensione non è inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale*

*71 anni di età anagrafica e 5 anni di contributi effettivi*

*Pensione anticipata:*

*requisiti minimi al 31 dicembre 2023*

*64 anni di età anagrafica e 20 anni di contributi effettivi se l'importo della pensione non è inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale*

## **ALTRE INDICAZIONI**

La circolare sollecita gli Uffici Scolastici Territoriali a provvedere in tempo utile alla sistemazione delle posizioni assicurative in relazione alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto, ad inoltrare alle sedi competenti dell'INPS le pratiche di riscatto e i dati giuridici ed economici anche per consentire la sollecita quantificazione degli importi ai fini di un eventuale anticipo del TFS e del TFR.

Per quanto riguarda l'uso dell'applicativo passweb, si precisa che, al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad ottenere, nei termini previsti, la certificazione del diritto a pensione ed evitare ritardi nell'erogazione della prestazione, gli Ambiti territoriali/Istituzioni scolastiche che non fossero ancora nelle condizioni di utilizzare tale sistema dovranno aggiornare, con cadenza settimanale, entro il 12 gennaio 2023, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni utili. Tali informazioni, disponibili su SIDI, potranno essere inviate dal MI all'INPS con flussi massivi periodici al fine di renderli disponibili in consultazione agli operatori INPS che valuteranno il loro utilizzo e caricamento in nuova Passweb con le funzioni preposte.

## **LE NOSTRE OSSERVAZIONI**

Riteniamo grave, che nessuna delle richieste avanzate dalla FLC CGIL al momento della presentazione della bozza della circolare sia stata recepita nella circolare definitiva

In particolare, i tempi per la presentazione della domanda sono molto ristretti, nonostante la FLC CGIL avesse chiesto di rinviare la scadenza al 15 novembre e di garantire l'apertura e la piena funzionalità del sistema per almeno 5 settimane. Pertanto reitereremo la domanda di proroga dei termini di scadenza.

Inascoltata anche la nostra insistente ed esplicita richiesta avanzata in sede di informativa al Ministero, in presenza anche del responsabile dell'Ufficio Centrale Pensioni dell'INPS, di adeguare la scheda sui requisiti pensionistici con le specificità relative al sistema contributivo puro.

Rileviamo un'ulteriore criticità per quanto riguarda il trattenimento in servizio oltre i 67 anni per coloro che non abbiano maturato almeno 20 anni di contribuzione, non essendo declinata la modalità con cui avanzare la richiesta o, in alternativa, con cui l'Amministrazione è tenuta a verificare il requisito.

Ribadiamo, e riproporremo quindi al Ministero, i rilievi emersi durante [l'incontro dello scorso 5 settembre](#), e confermati attraverso una nota scritta inviata nei giorni successivi.

Nel frattempo, consigliamo agli interessati al pensionamento di controllare al più presto il possesso di tutta la documentazione accertante il servizio svolto, eventuali riscatti o ricongiunzioni di cui si è fatta richiesta. È importante evitare il fai da te, con il rischio che possano sfuggire dettagli utili all'accertamento del diritto a pensione.

Poiché la normativa prevista è molto complessa, invitiamo il personale che intende dare le dimissioni per accedere all'assegno pensionistico a contattare le nostre [sedi territoriali](#) e le sedi del patronato INCA CGIL in [Italia](#) e all'[estero](#).

Verrà pubblicato a breve, a cura di FLC, INCA, SPI CGIL, il **volantone riassuntivo** dei requisiti necessari per l'accesso all'assegno pensionistico, a partire dal 1° settembre 2023.

## FLC CGIL Como

---

**Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL COMO** via Italia Libera, 23 tel. 031.239.325/27  
- [www.cgil.como.it](http://www.cgil.como.it) sito web: [como@flcgil.it](mailto:como@flcgil.it) per info e domande il nostro sportello virtuale è accessibile da:  
<http://www.cgil.como.it/categorie/flc/>

---

*Ai sensi del **Reg. UE 2016/679** si precisa che le informazioni in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario  
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto erroneamente La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione.*

--

## FLC CGIL Como

---

**Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL COMO** via Italia Libera, 23 tel. 031.239.325/27  
- [www.cgil.como.it](http://www.cgil.como.it) sito web: [como@flcgil.it](mailto:como@flcgil.it) per info e domande il nostro sportello virtuale è accessibile da:  
<http://www.cgil.como.it/categorie/flc/>

---

*Ai sensi del **Reg. UE 2016/679** si precisa che le informazioni in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario  
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto erroneamente La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione.*



*Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per il personale scolastico*

*Uff. III - Reclutamento del personale docente ed educativo*

Agli Uffici scolastici regionali  
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione della  
Provincia Autonoma di  
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica  
della Provincia Autonoma di  
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per la  
Scuola in Lingua Tedesca  
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per le  
Scuole delle Località Ladine  
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della  
Valle d'Aosta  
Ass. Istruzione e Cultura  
Direzione Personale Scolastico  
AOSTA

OGGETTO: D.M. n. 238 dell'8 settembre 2022. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare, condivisa con l'Inps, si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. n. 238 dell'8 settembre 2022 in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2023.

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all'anno 2023 per coloro che si trovano in un sistema "misto" di calcolo della pensione, sono riportati nell'allegata tabella.

**Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2023**



# Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Uff. III - Reclutamento del personale docente ed educativo

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al **28 febbraio 2023** dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

## Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A

Il predetto Decreto Ministeriale fissa, all'articolo 1, il termine finale del 21 ottobre 2022 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2023.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 21 ottobre 2022 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili. La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di tre istanze Polis che saranno attive contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

- *Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 - Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 - Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);*
- *Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - art. 1, comma 94 Legge 30 dicembre 2021, n. 234) (opzione donna);*
- *Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;*
- *Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti;*

la seconda e la terza conterranno, esclusivamente:



# Ministero dell'Istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

### Direzione generale per il personale scolastico

#### Uff. III - Reclutamento del personale docente ed educativo

- *Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 14, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 - (quota 100 maturata entro il 31 dicembre 2021)*
- *Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 87 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, da maturare entro il 31 dicembre 2022).*

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

#### **Presentazione delle Istanze**

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- I Dirigenti Scolastici, il personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo ed A.T.A. di ruolo utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.
- Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, dovranno essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2022.

Si chiarisce che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 21 ottobre 2022.

#### **Gestione delle istanze**

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.





# *Ministero dell'Istruzione*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

### *Direzione generale per il personale scolastico*

#### *Uff. III - Reclutamento del personale docente ed educativo*

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MI, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 18 aprile 2023.

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l'intervento del datore di lavoro. Pertanto, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2023. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell'Inps, del diritto a pensione.

Gli Ambiti territoriali provinciali del MI o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare l'applicativo nuova Passweb, quale strumento di scambio di dati fra l'Istituto e le pubbliche amministrazioni. Si precisa che le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate entro la data ultima del 12 gennaio 2023.

Anche per l'anno scolastico in corso, soltanto qualora l'Ambito territoriale/Istituzione scolastica non sia ancora in grado di utilizzare l'applicativo nuova Passweb, ed esclusivamente al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad ottenere, nei termini previsti, la certificazione del diritto a pensione ed evitare ritardi nell'erogazione della prestazione, gli Ambiti territoriali/le Istituzioni scolastiche dovranno aggiornare, con cadenza settimanale, entro il 12 gennaio 2023, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro. Tali informazioni, disponibili su SIDI, potranno essere inviate dal MI all'INPS con flussi massivi periodici al fine di renderli disponibili in consultazione agli operatori INPS che valuteranno il loro utilizzo e caricamento in nuova Passweb con le funzioni preposte.

Inoltre, gli Ambiti territoriali provinciali del MI dovranno definire, con la massima sollecitudine, i provvedimenti cd "ante subentro", inviandoli alle sedi Inps, con cadenza settimanale, entro il termine ultimo del 12 gennaio 2023, per consentire agli operatori Inps l'acquisizione sulla posizione assicurativa dei periodi riconosciuti, nel rispetto della tempistica concordata del 18 aprile 2023 per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico. Considerate le scadenze previste per la definizione delle domande di natura pensionistica giacenti presso gli uffici MI e per l'aggiornamento degli stati matricolari con riferimento al personale scolastico interessato dal pensionamento nel 2023, si invitano i destinatari della presente circolare a porre in essere ogni misura, anche di carattere organizzativo, al fine di garantire il massimo rispetto dei tempi indicati.

In caso di mancato rispetto di tale tempistica, l'Inps non potrà effettuare i propri adempimenti, entro il termine concordato del 18 aprile 2023. Il MI e l'INPS verificheranno l'andamento delle attività delle rispettive strutture territoriali, scambiandosi dati e informazioni, per concertare azioni correttive in itinere e individuare le situazioni di criticità.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.



# *Ministero dell'Istruzione*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

### *Direzione generale per il personale scolastico*

#### *Uff. III - Reclutamento del personale docente ed educativo*

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:
  - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
  - Carta d'Identità Elettronica (CIE)
  - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

#### **Applicazione dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).**

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava.

L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2023 permarranno in servizio i soli soggetti che avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2023, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite polis.

Il comma 5 dell'articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata - al compimento, entro il 31 agosto 2023, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini - con preavviso di sei mesi, quindi entro il 28 febbraio 2023 anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto legge



# *Ministero dell'Istruzione*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

### *Direzione generale per il personale scolastico*

#### *Uff. III - Reclutamento del personale docente ed educativo*

25 giugno 2008, n. 112, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Laddove l'amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2023 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato. Si comunica, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), l'accesso, a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma, e che abbia i requisiti ivi previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età, purché la prevista anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto (Circolare INPS n. 126/2018). Per tale fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 1, c. 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

#### **APE sociale, pensione anticipata per i lavoratori precoci**

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2023.

Si precisa che per all'accesso alla prestazione di ape sociale non trova applicazione l'articolo 59, comma 9, della Legge 449/97.

Con l'occasione, si evidenzia che l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai commi 91, 92 e 93 ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

In particolare, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'APE sociale al 31 dicembre 2022 e sono state modificate con effetto, dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettere a) e d), della citata legge n. 232/2016, introducendo delle novità in merito alle condizioni per il riconoscimento dell'APE sociale per coloro che accedono al beneficio in qualità di lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose.

Nello specifico, per l'individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è stato introdotto, all'allegato 3 annesso alla legge di Bilancio 2022, un nuovo elenco delle professioni aventi diritto all'APE sociale che comprende il codice Istat 2.6.4 – "Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate".

#### **Trattamenti previdenziali (Trattamento di fine servizio e di fine rapporto). Applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (anticipo TFS/TFR)**

Come è noto, il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n.26, ha introdotto all'art. 23, comma 2, la possibilità per tutti i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro con diritto



# *Ministero dell'Istruzione*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

### *Direzione generale per il personale scolastico*

#### *Uff. III - Reclutamento del personale docente ed educativo*

a pensione quota 100 o 102 o in base ai requisiti di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 2011 n. 214, di presentare alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo, una richiesta di finanziamento delle indennità di fine servizio comunque denominate, per un importo non superiore a 45.000 euro.

L'attuazione di tale norma è stata demandata al D.P.C.M del 22 aprile 2020, n. 51 concernente il Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR e all'Accordo quadro approvato con Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 19 agosto 2020 che definisce i termini, le modalità di adesione e le condizioni economiche delle banche.

In data 01/08/2022 è stato sottoscritto il Decreto Ministeriale di rinnovo dell'Accordo Quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che, all'art. 2 disponendo espressamente che il rinnovo della misura è valido ed efficace per 24 mesi, a far data dalla pubblicazione del Decreto stesso.

Pertanto, al fine di consentire alle sedi INPS di predisporre le quantificazioni delle prestazioni finalizzate alla richiesta di anticipo del TFS e del TFR, gli Uffici scolastici territoriali dovranno provvedere a fornire alle sedi Inps di competenza, tempestivamente, i dati giuridici ed economici necessari per quantificare l'importo oggetto di finanziamento.

Conseguentemente, è di fondamentale importanza che gli Uffici scolastici preposti, mediante l'utilizzo dei canali Nuova Passweb e Flusso Uniemens, provvedano in tempo utile alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri amministrati in relazione alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto e inoltrino alle sedi competenti dell'Istituto le pratiche di riscatto TFS/TFSR giacenti nei fascicoli degli iscritti al fine di consentire la sollecita quantificazione dell'importo della prestazione oggetto di anticipo.

#### **Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto (TFR)**

Per quanto riguarda il TFS, si richiama l'attenzione degli Uffici scolastici alle indicazioni contenute nel Messaggio Hermes n. 3400 del 20 settembre 2019.

Pertanto, per le cessazioni dal 1° settembre 2023, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica. Infatti, in adesione al processo di semplificazione e dematerializzazione della comunicazione tra l'Istituto ed i datori di lavoro pubblici che vede il superamento dell'invio cartaceo (modello PL1) dei dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del trattamento di fine servizio (TFS), è stato rilasciato in esercizio l'applicativo "Comunicazione di cessazione" che sostituisce i vecchi modelli cartacei per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione della prestazione.

Con il nuovo sistema i dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del TFS vengono acquisiti dalla posizione assicurativa e da "ultimo miglio TFS", garantendo l'esigenza della certificazione dei dati di posizione assicurativa ai fini previdenziali.

Per quanto riguarda la prestazione di TFR, si precisa che gli Istituti scolastici dovranno utilizzare la nuova funzionalità "Ultimo Miglio TFR" di cui alla circolare n.185/2021 solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione dei modelli cartacei TFR 1 e TFR 2, finora elaborati in conformità



# *Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per il personale scolastico*

*Uff. III - Reclutamento del personale docente ed educativo*

a quanto precisato dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – con nota prot. 0019391 del 16 dicembre 2014.

La gestione e la comunicazione a MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, delle supplenze brevi e saltuarie e gli incarichi per l'insegnamento della religione cattolica è effettuata mediante procedure SIDI in cooperazione applicativa con MEF. Per detti contratti la predisposizione e l'invio delle pratiche di TFR verso l'Ente Previdenziale continuerà a non essere in carico alle istituzioni scolastiche, in quanto da tempo gestito direttamente ed automaticamente dal MEF. Per i contratti a tempo determinato non gestiti in cooperazione applicativa le scuole dovranno provvedere utilizzando la funzionalità Invio TFR disponibile al percorso SIDI "Retribuzioni e Fisco -> Retribuzioni".

Si sensibilizzano gli uffici Scolastici alla compilazione del flusso Uniemens mediante la corretta valorizzazione dei campi relativi al TFR.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare diramata d'intesa con l'INPS.

Il Direttore Generale

*Filippo Serra*

Documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da SERRA  
FILIPPO  
C = IT  
O = MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE

## Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

### Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2023	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2023		

**Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205\***  
(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose, e i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
A domanda <b>66 anni e 7 mesi</b> al 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva minima di 30 anni al <b>31 agosto 2023</b>	

\*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

### Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2023	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

**Opzione donna - articolo 16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'art. 1 comma 94 della L. 30 dicembre 2021 n. 234**

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Maturati al 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021	58 anni maturati al 31 dicembre 2021

**Quote 100 e 102 – articolo 14 comma 1 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'art. 1 comma 87 della L. 30 dicembre 2021 n. 234**

	<b>Requisiti contributivi</b>	<b>Requisiti anagrafici</b>
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva minima di 38 anni	64 anni